

(N. 1441-A)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BERLINGUER e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1951

**Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare fruanti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.**

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione degli onorevoli senatori proponenti è obiettivamente esposta la posizione dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora siano ricoverati in luoghi di cura, perchè affetti da forma attiva di tubercolosi.

È da aggiungere che con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, successiva alla data di presentazione del disegno di legge alla Presidenza del Senato, sono stati elevati i limiti d'età per il diritto alle prestazioni antitubercolari per i figli ed equiparati, per i fratelli e sorelle

conviventi ed a carico degli assicurati che attendono agli studi; è stato elevato dai 17 ai 20 anni il limite d'età per le persone a carico di operai che frequentino scuole professionali od altre scuole medie e non attendano a proficuo lavoro; inoltre il limite di 20 anni per gli assicurati operai ed impiegati è stato ulteriormente prorogato fino al compimento degli studi universitari con il limite di 26 anni.

Nella relazione citata, si rileva che le indennità sopra indicate, come i sussidi post-sanatoriali corrisposti ai lavoratori dimessi dal sanatorio, sono insufficienti; si richiama quindi il disposto della legge 25 dicembre 1949, n. 952,

che concedeva un assegno speciale ai lavoratori disoccupati, nella ricorrenza natalizia, dando carattere di continuità all'assegno che precedentemente veniva erogato con provvedimento annuale.

Il disegno di legge prevede una spesa di circa lire 73 milioni all'anno, e cioè: lire 1.500 per ognuno dei circa 13.000 ricoverati in sanatorio, con carico di famiglia, percipienti l'indennità temporanea; lire 1.000 per ognuno dei circa 11.000 ricoverati, senza carico di famiglia, percipienti l'assegno speciale; infine, lire 2.400 per ognuno dei tredicimila assicurati dimessi e lire 1.800 per ognuno dei seimila famigliari di assicurati; il disegno pone l'onere della spesa relativa a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e della gestione degli assegni integrativi dell'I.N.P.S.

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nella sua riunione dell'8 febbraio scorso, udì la relazione fatta sul disegno di legge in esame dall'onorevole senatore Monaldi il quale, riveduti i calcoli aritmetici, affermava doversi ritenere non inferiore ai 100 milioni la spesa necessaria e, riferendosi al parere negativo della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (finanze e tesoro), concludeva non potersi proporre l'approvazione.

A tale conclusione perveniva senza tacere, anzi svolgendo considerazioni molto opportune dettate da sensibilità delicata delle condizioni in cui si trovano le persone cui sarebbero destinati i benefici previsti dal disegno di legge. Uguali considerazioni venivano svolte appassionatamente da altri onorevoli componenti la Commissione, ma questa veniva richiamata all'esame obiettivo del problema: se la gestione assicurativa della tubercolosi da parte della Previdenza sociale consenta lo stanziamento previsto, sia pure nella misura calcolata

dall'onorevole senatore Bitossi e dagli altri onorevoli proponenti. Al 31 dicembre 1950 quella gestione presentava un disavanzo di 30 miliardi e 62 milioni di lire, di cui 7 miliardi e 300 milioni relativi all'esercizio 1950. Questo quadro denuncia un disavanzo preoccupante generato dal fatto che nei confronti delle necessità dei tubercolotici si è già usata una larghezza, che, relativamente ai mezzi disponibili, appare davvero non superabile.

Aumentare il *deficit* di altri 73 o 100 milioni apparirebbe, più che un atto di generosità, mezzo di dispersione di una somma che, se fosse possibile spenderla, potrebbe essere impiegata con maggior profitto della lotta contro la tubercolosi, e dei tubercolotici stessi, ossia nella istituzione di nuovi letti che sono sempre ancora insufficienti alle necessità. Se poi si allargano le considerazioni alle infinite esigenze di categorie bisognose di assistenza e di aiuto e si forma la dolorosa graduatoria dell'urgenza, al fine di evitare, in quanto possibile, le sperequazioni, lo stesso sentimento umanitario che presiede agli stimoli operanti in queste penose distribuzioni di mezzi assistenziali, induce ad operare con criterio moderatore degli impulsi filantropici. Se così non ci si comportasse saremmo ingiusti dispensatori di benefici utili agli uni e dovremmo poi negare benefici utilissimi, indispensabili, ad altri.

Poichè la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere scritto contrario all'approvazione del disegno di legge e questo è rimesso alla discussione e votazione dell'Assemblea; per le considerazioni sopra espresse, sia pure con cocente rammarico, non si può proporre l'approvazione del disegno di legge.

SACCO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A coloro che si trovino in godimento del diritto alle prestazioni economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre alle indennità relative al periodo predetto, uno speciale assegno di Natale.

## Art. 2.

Per i dimessi dalle case di cura che si trovino in godimento del diritto al sussidio post-sanatoriale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167 e successive modificazioni, l'assegno di Natale è di ammontare pari a sei giorni del sussidio stesso. Nel caso di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l'assegno di Natale è calcolato sulla base della misura media giornaliera di lire 400.

## Art. 3.

Per coloro che si trovino in godimento del diritto alla indennità temporanea di cui all'ar-

ticolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, l'assegno di Natale è di ammontare pari a sei giorni delle indennità, compreso l'assegno integrativo e le eventuali maggiorazioni per i familiari ed esclusa l'indennità di caro-pane.

Per coloro che si trovano in godimento del diritto all'assegno speciale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776 e successive modificazioni, l'assegno di Natale, di ammontare pari a sei giorni dell'assegno speciale stesso, sarà integrato con una indennità fissa di lire 700.

## Art. 4.

Le prestazioni di cui alla presente legge sono corrisposte a decorrere dall'anno 1950.

## Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di Natale, di cui agli articoli precedenti, sono a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e della gestione degli assegni integrativi dell'I.N.P.S.